

E per il prossimo reclutamento vale la Pec

La prova del fuoco sarà l'imminente selezione a dirigente scolastico

di Mario D'Adamo

Al concorso a posti di dirigente scolastico, il cui bando è di imminente pubblicazione, i candidati possono presentare la domanda spedendola, dematerializzata, anche attraverso la propria casella di posta elettronica certificata (Pec). La Direzione regionale prescelta non potrà rifiutarla, anche se non è stata redatta su supporto cartaceo, non è stata sottoscritta dall'interessato con firma autografa né spedita, con esclusione di qualsiasi altro mezzo, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, così come ancora prescrive il vigente regolamento sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni (art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994) e come è ancora possibile per chi voglia utilizzare le vecchie modalità di redazione, di sottoscrizione e di inoltro delle domande.



Il ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, Renato Brunetta, ha sciolto ogni dubbio: la posta elettronica certificata è un mezzo legale per presentare domanda di partecipazione ai concorsi indetti dalle pubbliche amministrazioni dello stato e dagli enti locali.

Come se fosse compilata su foglio di carta uso bollo, fosse sottoscritta dal concorrente e spedita con raccomandata (circolare del 3 settembre 2010, n. 12, in attesa di registrazione presso la Corte dei conti). Per ognuna delle tre questioni il ministro ha fornito gli opportuni chiarimenti. In primo luogo, l'invio di istanze e dichiarazioni alle amministrazioni pubbliche è previsto dal regolamento in materia di documentazione amministrativa (art. 38 del Dpr n. 445/2000) e dal codice dell'amministrazione digitale (art.

65 del Dpr n. 82/2005): la domanda di concorso è indubbiamente un'istanza, ricadendo, quindi, sotto la previsione che ne consente l'utilizzo.

Il riferimento al supporto cartaceo, domanda redatta in carta libera, contenuto nel regolamento n. 487, è in funzione dell'esigenza, per usare le parole del ministro, «di rendere inequivocabile il superamento di una vecchia disciplina che prevedeva la presentazione della domanda di concorso in carta da bollo». In secondo luogo, la prova della ricezione della domanda è fornita dal gestore del servizio di posta elettronica certificata, tenuto a trasmettere al mittente la ricevuta di accettazione: è un altro regolamento a stabilirlo, quello sulla posta elettronica certificata (art. 6 del Dpr 11 febbraio 2005, n. 68). E infine, la firma. Il candidato, nella sua qualità di titolare di casella Pec, viene identificato dal sistema informatico attraverso le sue credenziali di accesso (art. 65, primo comma, lett. c-bis, del Codice dell'amministrazione digitale). Non deve firmare nulla, anche se vi sono altre modalità di riconoscimento (firma digitale, carta d'identità elettronica, carta nazionale dei servizi), perché le credenziali che ne hanno consentito il riconoscimento servono anche per attestare la sua volontà di partecipare al concorso, volontà che in passato si desumeva dalla firma, e infatti la sua mancanza era condizione di irregolarità non sanabile della domanda. Attenzione a non diffondere troppo le credenziali per non ritrovarsi candidati a concorsi ai quali proprio non si pensava di partecipare. Quanto agli enti gestori del servizio di posta, non ci sono rischi: grazie ai requisiti particolarmente rigorosi, essi garantiscono affidabilità e sicurezza. Gli indirizzi di Pec delle pubbliche amministrazioni si possono trovare sul sito www.paginepecpa.gov.it.